



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0080/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0060/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Valentina Aragona - Componente (Relatore)
Serena Callipari - Componente
Giammaria Camici - Componente
Giuseppe Rotondo - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 1 ottobre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 4559/453pf25-26/GC/PG/ep/fm del 31 agosto 2026, depositato il 1° settembre 2026, nei confronti della società AC Nardò Srl, il seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 31 agosto 2026, la Procura Federale ha deferito la Società A.C. Nardò srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal presidente sig. Gregorio Antico descritti nel capo di incolpazione formulato con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata: “- sig. Gregorio Antico, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.C. Nardò: violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 6, del Comunicato Ufficiale n. 1 del Dipartimento Interregionale del 02/08/2024 per non avere lo stesso versato alla società S.S.D. Fidelis Andria 2018 la quota dell'incasso della gara di Coppa Italia di Serie D A.C. Nardò s.r.l. e S.S.D. Fidelis Andria 2018 disputata in data 01/09/2024, nonché per non aver trasmesso, entro cinque giorni dalla effettuazione della gara, al Dipartimento Interregionale il borderò dell'incasso (c.d. Mod. C1) e la ricevuta del bonifico comprovante l'avvenuta liquidazione della quota incassi spettante alla società S.S.D. Fidelis Andria 2018”.

La fase istruttoria

La Procura Federale ha iscritto il procedimento disciplinare n. 453 pf 25-26., avente ad oggetto: “Presunto mancato pagamento della società Nardò della quota incassi relativa alla gara di Coppa Italia di Serie D Nardò-Fidelis Andria del 01.09.2024”.

La Procura Federale ha istruito il procedimento assumendo la documentazione rilevante tra cui: segnalazione pervenuta a mezzo pec alla Procura Federale in data 28.10.2025 da parte dell'avv. Salvatore Stasi, con la quale viene contestato alla società A.C. Nardò s.r.l. il mancato pagamento della quota incassi, da parte della stessa in favore della società ospitata, relativamente alla gara di Coppa Italia di Serie D A.C. Nardò s.r.l. e S.S.D. Fidelis Andria 2018 del 01/09/2024; viene, altresì, contestata la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nell'art. 6 del Regolamento della Coppa Italia Serie D, pubblicato con C.U. n.1 del 02/08/2024 (Regolamento Coppa Italia Dilettanti Serie D 2024/2025) emanato dal Dipartimento Interregionale, con particolare riferimento ai criteri di ripartizione degli incassi per gare di sola andata; comunicazione integrativa pervenuta a mezzo pec dall'avv. Salvatore Stasi in data 5/01/2026 unitamente alla seguente documentazione: Copia ricorso federale ex art. 30 e 32 CGS del 03/01/2026; Comunicato Ufficiale N. 1 del 02/08/2024 (Regolamento Coppa Italia Dilettanti Serie D 2024/2025); Comunicazione a mezzo pec dell'avv. Salvatore Stasi, del 27.10.2025; Comunicazione a mezzo pec della società S.S.D. Fidelis Andria 2018, del 07/12/2024; Comunicazione a mezzo pec della società A.C. Nardò s.r.l., del 09/12/2024; Comunicazione a mezzo pec della società S.S.D. Fidelis Andria 2018, del 23/09/2024; Comunicazione a mezzo pec della società S.S.D. Fidelis Andria 2018, del 27/09/2025; Fogli censimento della società A.C. Nardò s.r.l. per le stagioni sportive 2024-2025 e 2025/2026; Fogli censimento della società S.S.D. Fidelis Andria 2018 per le stagioni sportive 2024-2025 e 2025-2026; Comunicato Ufficiale n. 1 del Dipartimento Interregionale del 02/08/2024; Copia del borderò dell'incasso (c.d. Mod. C1) relativo alla gara di Coppa Italia A.C. Nardò s.r.l. e S.S.D. Fidelis Andria 2018, del 01/09/2024; Copia fattura n. 123/01 del 10/09/2024 emessa da “VIVATICKET SPA”, recante la quota spettante alla società S.S.D. Fidelis Andria 2018 in relazione ai biglietti emessi per la gara di Coppa Italia A.C. Nardò s.r.l. e S.S.D. Fidelis Andria 2018, del 01/09/2024; Comunicazione a mezzo pec della società S.S.D. Fidelis Andria 2018, del 07/12/2024; Comunicazione a mezzo pec della società A.C. Nardò s.r.l., del 09/12/2024; Comunicazione a mezzo pec della società S.S.D.



Fidelis Andria 2018, del 23/09/2025; Verbale di audizione del sig. Gregorio Antico, presidente della A.C. Nardò srl, del 03.01.2026.

All'esito delle indagini, l'Ufficio requirente ha adottato il provvedimento di cui all'art. 123 CGS a mezzo del quale ha comunicato l'avvenuta conclusione delle indagini agli incolpati.

A seguito della comunicazione di conclusione delle indagini, il sig. Gregorio Antico, in proprio ed in qualità di presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.C. Nardò srl ha convenuto con la Procura Federale l'applicazione di una sanzione ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva.

Con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 428/AA del 2 aprile 2026 è stato reso noto l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, che per la società A.C. Nardò srl prevedeva l'applicazione della sanzione di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda.

Tuttavia, la società non ha versato l'ammenda pattuita ed è inutilmente decorso il termine perentorio previsto dall'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per l'adempimento. Pertanto, comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 75/AA del 21 maggio 2026 è stata resa nota l'intervenuta risoluzione dell'accordo concluso con la società A.C. Nardò srl per inadempimento.

Di conseguenza, in data 1° settembre 2026, la Procura ha provveduto a notificare il deferimento il cui capo di incolpazione è stato sopra riportato e il Presidente del Tribunale ha fissato l'udienza per il giorno 1° ottobre 2026.

La fase predibattimentale

Le parti non hanno fatto pervenire memorie difensive o altra documentazione.

Il dibattimento

All'udienza del 1° ottobre 2026 è comparso l'Avv. Daniele Labianca in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno per la società deferita.

L'Avv. Labianca, il quale si è riportato integralmente all'atto di deferimento, sottolineando l'intervenuta risoluzione dell'accordo concluso con la società A.C. Nardò srl ai sensi dell'art. 126 CGS, in quanto la società non ha versato l'ammenda pattuita entro il termine perentorio previsto per l'adempimento e ha chiesto di irrogarsi alla società deferita la sanzione di euro 1.333,00 (milletrecentotrentatre/00).

La decisione

Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione trasmessa alla Procura Federale in data 28/10/2025, dalla società S.S.D. Fidelis Andria 2018 con la quale veniva segnalato il mancato pagamento della quota incassi da parte della società A.C. Nardò s.r.l., in favore della società ospitata, relativamente alla gara di Coppa Italia di Serie D, A.C. Nardò s.r.l. - S.S.D. Fidelis Andria 2018 dell'01/09/2024, nonché l'omessa trasmissione, entro cinque giorni dalla effettuazione della gara, al Dipartimento Interregionale del borderò dell'incasso (c.d. Mod. C1) e della ricevuta del bonifico comprovante l'avvenuta liquidazione della quota incassi spettante alla società S.S.D. Fidelis Andria 2018. Le risultanze dell'attività di indagine compiuta hanno consentito di ritenere riscontrato quanto segnalato. In particolare, proprio il sig. Gregorio Antico, all'epoca dei fatti presidente della società A.C. Nardò s.r.l., in sede di propria audizione da parte della Procura Federale del 03.01.2026, ha ammesso di non aver provveduto a versare, al termine della gara di Coppa Italia di Serie D, A.C. Nardò s.r.l. - S.S.D. Fidelis Andria 2018, del 01/09/2024, alla società S.S.D. Fidelis Andria 2018 la quota spettante dell'incasso e di non aver trasmesso, entro cinque giorni dalla effettuazione della gara, al Dipartimento Interregionale né il Mod. C1, né la ricevuta del bonifico comprovante l'avvenuta liquidazione della quota incassi alla società ospitata. Il sig. Gregorio Antico, in particolare, ha dichiarato che *“a causa di motivi contingenti connessi all'organizzazione amministrativo-contabile dell'A.C. Nardò, come già comunicato all'Andria nella pec del 09/12/2024, non è stato possibile effettuare il pagamento della quota incassi alla stessa spettante. In ragione di quanto anzidetto, e non avendo successivamente di fatto provveduto all'effettuazione del bonifico nei confronti dell'Andria, in questa sede non sono in grado di fornire alcun documento relativo alle incombenze disposte dal Dipartimento Interregionale nei confronti del Nardò. In sostanza, relativamente alla gara di Coppa Italia Nardò-Andria del 01/09/2024, allo stato, non sono stati trasmessi al Dipartimento Interregionale né il Mod. C1 né la ricevuta comprovante l'avvenuta liquidazione della quota incassi alla società ospitata. Ribadisco quindi che il Nardò non ha di fatto ancora ottemperato a quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento della Coppa Italia Serie D di cui al C.U. n°1 del 02/08/2024 dello stesso Dipartimento”*.

Non residuano, quindi, dubbi sulla effettiva violazione posta in essere dal sig. Gregorio Antico, nella sua qualità presidente della società A.C. Nardò srl, delle prescrizioni contenute nell'art. 6 del Regolamento della Coppa Italia Serie D, pubblicato con C.U. n.1



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

del 04/08/2025 (Regolamento Coppa Italia Dilettanti Serie D 2025/2026) emanato dal Dipartimento Interregionale, il quale testualmente recita: “(...) *l’incasso lordo, detratti gli oneri fiscali nonché le spese di organizzazione complessivamente quantificate a titolo forfettario nella misura massima del 10%, sarà suddiviso al 50% tra le due società al termine della gara ed immediatamente liquidato. La società ospitante, entro 5 giorni dall’effettuazione della gara, dovrà rimettere al Dipartimento Interregionale il relativo borderò dell’incasso nonché la ricevuta rilasciata dalla società ospitata comprovante l’avvenuta liquidazione della somma di competenza*”.

Da tale violazione deriva la responsabilità diretta della società incolpata ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal Presidente.

Sotto il profilo sanzionatorio, il Tribunale ritiene congrua la sanzione di € 1.500,00, tenendo in considerazione, da un lato, il mancato assolvimento dell’accordo ex art. 126 C.G.S. stipulato dalla società con la Procura federale e decaduto per mancato pagamento della sanzione concordata. Dall’altro lato, non può non rilevarsi che ad oggi, a distanza di ben due anni dalla partita, la società incolpata non abbia ancora corrisposto quanto dovuto alla società S.S.D. Fidelis Andria 2018, perpetrando, quindi, nel tempo il comportamento illecito contestato nel deferimento.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga alla società AC Nardò Srl la sanzione di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda.

IL RELATORE
Valentina Aragona

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 9 ottobre 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai